

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Tariffe

Prot. INAIL.60010.04/12/2008.0009105

Roma, 4 dicembre 2008

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

**Oggetto: Art. 22 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008.
Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio. Settori del commercio,
del turismo, dei servizi ed impresa familiare ai sensi dell'art.230-bis del Codice
Civile operante nel commercio, turismo e servizi.**

La disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio¹ è stata modificata in sede di manovra economica 2008² che ne ha ampliato l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo e semplificato l'utilizzo da parte dei datori di lavoro.

Si richiamano le istruzioni operative impartite alle Strutture territoriali in data 04/11/2008 e 04/08/2008 in tema di utilizzazione del lavoro occasionale in agricoltura per la sperimentazione del lavoro occasionale (vendemmie per l'anno 2008).

Tenuto conto dell'esito positivo della sperimentazione di tale tipologia contrattuale ed in vista dell'estensione del lavoro accessorio a tutte le attività previste dall'art. 70 del Decreto legislativo n.276/2003, l'INPS, con la Circolare n. 104 del 1° dicembre 2008:

- Ha fornito indicazioni circa l'operatività del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi
- Ha individuato i periodi di vacanza per i giovani studenti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro occasionale, richiamando la circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali:
 1. per vacanza natalizie: periodo dal 1° dicembre al 10 gennaio
 2. per vacanze pasquali: periodo dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo
 3. per vacanze estive: giorni compresi fra il 1° giugno e il 30 settembre.
- Ha fornito istruzioni sull'applicazione parziale del lavoro occasionale di tipo accessorio nelle imprese familiari
- Ha sintetizzato le modalità applicative di tale tipologia contrattuale.

Si riportano sinteticamente alcuni punti essenziali del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio nei settori del commercio, turismo e servizi che hanno riflessi nei rapporti con l'INAIL, rimandando, per ulteriori approfondimenti in materia procedurale, a quanto disposto dalla Circolare dell'INPS 104/2008.

Per l'applicazione del lavoro accessorio alle imprese familiari operanti nell'ambito dei settori del commercio, del turismo e dei servizi di cui alla lettera g) dell'articolo 70 del Decreto legislativo n. 276/2003, l'INPS si riserva di impartire successivamente apposite istruzioni operative.

In attesa, l'impresa familiare può avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio, utilizzando i buoni lavoro di tipo cartaceo e telematico nei casi in cui la prestazione rientri nelle fattispecie previste dall'art. 70 nelle lettere b), d), e) ed h) del D. lgs. n. 276/2003.

In questo senso, tutti i datori di lavoro possono affidare lavoro accessorio anche a giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un

istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza³ e per qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché in occasione di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Quanto ai limiti economici, si ribadisce che:

- Per il lavoratore, la prestazione di natura occasionale accessoria non può dare luogo, nel corso dell'anno solare, a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun singolo committente⁴
- Il compenso del lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato⁵
- Il tetto annuale dell'impresa familiare per i settori del commercio, del turismo e dei servizi è pari a 10mila Euro e si riferisce a qualunque prestazione rientrante nella previsione del comma 1 dell'art. 70 del D. lgs. n. 276/2003.

La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Il flusso procedurale predisposto dall'INPS - comprensivo di una procedura telematica e di un processo che prevede l'acquisto di buoni cartacei - semplifica gli adempimenti per il committente e per il lavoratore, per assolvere ai quali sarà possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

- Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164)
- Sito internet <http://www.inps.it/>
- Sedi Inps
- Centri per l'Impiego (CPI)
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.

Nel flusso rientrano le comunicazioni da effettuarsi prima dell'inizio della prestazione all'INAIL, relativamente a:

- dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione)
- dati anagrafici del committente e del prestatore. Tali comunicazioni devono intendersi riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) da inviare all'INAIL sempre preventivamente rispetto all'inizio della variazione.

Per tali comunicazioni l'INAIL mette a disposizione il fax n. 800.657657.

Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è pari a 10 euro, fermo restando che si provvederà a rendere disponibile anche un carnet, o buono 'multiplo', del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS, di quella in favore dell'INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.

Per l'applicazione del lavoro occasionale accessorio attivata da imprese familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice Civile, ai sensi della lettera g), comma 1, dell'articolo 70, l'INPS si riserva di fornire specifiche istruzioni operative.

In sostanza, ogni buono-Voucher comprende sia la assicurazione infortuni dell'INAIL, sia il

contributo INPS.

Per la individuazione dei "periodi di vacanza" dei giovani studenti, si richiama la circolare 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in materia di lavoro intermittente, secondo cui s'intende:

- per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

I prestatori interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività del commercio, turismo e servizi⁶ hanno a disposizione vari canali per effettuare il proprio accreditamento anagrafico e, precisamente:

- Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164)
- Internet, tramite collegamento al sito <http://www.inps.it/> nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l'apposita icona presente nella 'home page' del sito
- Sedi Inps
- Servizi al lavoro competenti ai sensi dell' art. 1 lett. g) del d.lgs. 297 del 2002 che potranno fungere da strutture di assistenza e consulenza nella registrazione. La registrazione verrà effettuata via Internet sul sito internet dell'Inps a nome del prestatore.

I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio mediante la procedura telematica possono operare, alternativamente, tramite:

- Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell'Inps
- Internet, collegandosi al sito <http://www.inps.it/> nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN
- Sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS)
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.

Il Contact Center o le sedi provvedono al rilascio del PIN.

Dopo la registrazione, il committente individua i lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e quindi, invia all'INPS (attraverso i canali sopra indicati) la richiesta dei *voucher*, che dovrà contenere :

- L'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale
- La data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa
- Il luogo dove si svolgerà la prestazione
- Il numero di buoni presunti per ogni prestatore.

Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di:

- Comunicazione preventiva all'INAIL (cui l'INPS *riverterà* tempestivamente l'informazione di inizio attività lavorativa)⁷
- Intestazione (provvisoria) dei *buoni lavoro*.

Eventuali variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro dei prestatori dovranno essere

preventivamente comunicate direttamente all'INAIL.

Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare, per ciascun prestatore, l'entità della prestazione svolta.

Parimenti, trovano applicazione le stesse modalità di attuazione relative alla gestione delle comunicazioni all'INAIL per i voucher cartacei, richiamate nella nota della scrivente del 4 novembre 2008.

Prima dell'inizio delle attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, i committenti devono comunicare all' INAIL mediante contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164) ovvero tramite numero di fax gratuito INAIL 800.657657:

- I propri dati anagrafici e i codici fiscali
- L'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale
- Il luogo dove si svolgerà la prestazione
- Le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa.

Eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro, dovranno essere comunicate, con le stesse modalità, sempre preventivamente rispetto all'inizio della medesima variazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
dr. Fernando Giannoni